

MISURA : 132- PARTECIPAZIONE A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

La misura persegue l'obiettivo di contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico incentrato, tra l'altro, sul miglioramento e la qualificazione dei prodotti agricoli e agroalimentari anche attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad aderire a sistemi qualità alimentare comunitari, nazionali o regionali.

Attraverso questa misura la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi finalizzati al miglioramento e differenziazione delle produzioni al fine di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali e internazionali anche nei confronti dei propri clienti.

Il supporto quindi è previsto nei confronti dei produttori al fine di sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni.

Campo di applicazione.

La misura viene applicata nell'ambito del Pacchetto Giovani (PG), e alle imprese agricole singole o associate secondo dei punteggi di priorità, purché in entrambi i casi, l'azienda si impegni ad aderire per tre anni consecutivi ad uno dei sistemi di qualità indicati, con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina ottenuto nel territorio della Regione del Veneto.

1.2 - Obiettivi

La misura prevede un supporto economico diretto ai produttori finalizzato a sostenere i maggiori costi fissi conseguenti alla qualificazione e certificazione delle produzioni. In particolare la misura ha i seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici

- A. Aumentare la competitività delle aziende e del settore primario nei confronti dei concorrenti e dei clienti (industria di trasformazione, distribuzione organizzata, ristorazione, export).
- B. Migliorare la qualità ed il livello di garanzia delle produzioni.
- C. Diversificare le produzioni attraverso la qualificazione e la certificazione per nuovi sbocchi di mercato.

Obiettivi operativi

- A. Stimolare lo sviluppo di nuovi schemi di certificazione e nuovi disciplinari ai sensi del regolamento CE 1974/2006.
- B. Incentivare i produttori agricoli ad aderire ai sistemi qualità riconosciuti istituzionalmente.
- C. Incentivare l'adesione alla certificazione e ai controlli.

1.3 - Ambito territoriale

L'ambito è l'intero territorio della regione Veneto

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Possono aderire alla misura le imprese agricole con sede di un almeno una UTE (unità tecnico-economica) ubicata in Regione Veneto, singole o associate, iscritte alla CCIAA.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per poter partecipare alla misura, le imprese agricole devono aderire ad uno dei sistemi di qualità -previsti dal regolamento CE n. CE 1974/2006 e riportati in allegato 1 al presente bando- con il 100% della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina, con le seguenti specifiche:

- a. nel settore latte e carne è ammissibile al sostegno il produttore agricolo che adegua tutta l'azienda al disciplinare;

- b. nelle filiere vegetali è ammissibile al sostegno il produttore che adegua tutta l'azienda al disciplinare e che certifica almeno il 90% del prodotto oggetto di disciplina, certificabile.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Con riferimenti a tali sistemi previsti, possono essere finanziati i costi fissi sostenuti dal produttore agricolo, per l'accesso ad uno dei medesimi sistemi di qualità alimentare, che riguardino il contributo annuale di partecipazione allo stesso, ivi incluse le spese sostenute per i controlli richiesti al fine di verificare l'ottemperanza con le specifiche del sistema, classificati secondo le seguenti categorie :

- costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema

3.1.2 Spese ammissibili

- costo di iscrizione al sistema e dell'ente di certificazione;
- analisi chimiche, fisiche e/o organolettiche del prodotto;
- altre analisi qualora richiesto dai disciplinari del sistema qualità (es. analisi dei terreni e delle acque).

3.2 – Limiti, condizioni e durata degli impegni

L'aiuto viene concesso al massimo per tre anni , consecutivi, per ciascuna azienda agricola.

La domanda di pagamento della misura dovrà essere comunque presentata annualmente nei termini stabiliti dalla Giunta regionale .

Il periodo d'impegno decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento. Nei 30 gg. successivi alla scadenza di ogni anno e per i tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento, dovrà essere presentata domanda di pagamento per le spese sostenute e rendicontate nell'anno precedente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA

4.1 - Importo messo a bando

La misura singola viene finanziata fino ad esaurimento dell'importo totale previsto di 5 milioni di euro.

Nell'ambito del PG l'approvazione del piano da parte dell'autorità competente determina il finanziamento di tutte le misure, aggiuntive alla 112, attivate nel progetto e quindi anche della misura 132 ad esso collegata.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto, calcolato a rendicontazione annua mediante la presentazione di idonei documenti giustificativi, a totale copertura dei costi occasionati dalla partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità riconosciuti è pari al 100 % della spesa ammessa e non può superare i 3.000 euro per azienda per anno, per un ammontare complessivo massimo di 9.000 euro nei tre anni del sostegno.

4.3 – Limiti di aiuto e di spesa

L'aiuto non può superare i 3.000 euro/anno per azienda e non può essere inferiore ai 300 euro/anno.

4.4 – Termini e scadenze

La rendicontazione dei costi sostenuti deve essere annuale a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

La partecipazione al bando potrà avvenire:

- a) nell'abito del PG - Pacchetto giovani
- b) come domanda singola secondo i seguenti criteri di punteggio:

b1) sistema di qualità;

- punti 5: denominazione DOP e IGP il cui regolamento CE di registrazione è successivo alla data del 1 dicembre 2007;
- punti 3: sistema qualità Legge regionale n.12/2001;
- punti 1: altre DOP e IGP, vini DOC e DOCG, produzione biologica.

b2) altre priorità:

- punti 3: ubicazione azienda in zona montana;
- punti 3: adesione ad OP- organizzazioni di produttori o AOP riconosciute

I punteggi b1) e b2) vanno sommati.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

Nella domanda singola, in caso di parità di punteggio, verrà seguito l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo preferenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno/mese/anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita rispettivamente del socio, del socio amministratore, dell'amministratore più giovane

Nell'ambito del PG si applicano gli elementi di preferenza previsti per la mis. 112.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni richieste a pena di inammissibilità.

L'importo della domanda di adesione alla misura, deve prevedere la spesa complessiva dei tre anni.

Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare annualmente per un triennio a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziamento- la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche per gli anni precedenti fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.

In caso di revoca del soggetto dal sistema qualità la domanda decade automaticamente.

I costi sostenuti vanno rendicontati con la presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi probanti, contenenti il riferimento alla tipologia di spesa sostenuta dal beneficiario.

I requisiti di ammissibilità, previsti al punto 2.2, vengono valutati sulla base dei dati ufficiali forniti alla Regione Veneto e all'AVEPA, dagli enti autorizzati all'attività di controllo sulle produzioni a qualità regolamentare.

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA;
 - b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione Veneto;
 - c. di aderire, per almeno 3 anni consecutivi, a un sistema di qualità - riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. CE 1974/2006 e riportato nell'elenco dei prodotti regionali attualmente riconosciuti e indicati nel Programma di Sviluppo Regionale per il Veneto - con il 100 % della produzione riferita al prodotto oggetto di disciplina (impegno ridotto ad almeno il 90 % della produzione, in caso di filiera vegetale);
 - d. impegno a presentare la domanda di pagamento con la relativa rendicontazione in ciascuno dei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda di adesione (la domanda di adesione alla misura 132 è triennale).
3. Relazione tecnica illustrativa delle azioni riferite alla misura contenente la descrizione dettagliata previsionale dei costi annuali che dovranno essere sostenuti dall'azienda;

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
4. documentazione rilasciata dalla Struttura di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. Allegati tecnici:

Allegato 1: Sistemi qualità riconosciuti a norma del regolamento CE n. 1974/2006.

I prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi qualità previsti dal Regolamento CE n. 1974/2006 sono i seguenti:

1. I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91
2. I Prodotti DOP-IGP (regolamento CE n. 510/2006)
 - Formaggio Asiago D.O.P.
 - Formaggio Monte Veronese D.O.P.
 - Formaggio Montasio D.O.P.
 - Formaggio Grana Padano D.O.P.
 - Formaggio Provolone Valpadana D.O.P.
 - Formaggio Taleggio D.O.P.
 - Formaggio Casatella Trevigiana D.O.P.
 - Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
 - Sopressa Vicentina D.O.P.
 - Riso Vialone Nano Veronese I.G.P.
 - Radicchio Rosso di Treviso I.G.P. e Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.
 - Radicchio di Chioggia I.G.P.
 - Radicchio di Verona I.G.P.
 - Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.
 - Asparago Bianco di Bassano D.O.P.
 - Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese I.G.P.
 - Ciliegia di Marostica I.G.P.
 - Marrone di San Zeno D.O.P.
 - Olio extravergine di oliva del Garda D.O.P.
 - Olio extravergine Veneto “Valpolicella”, “Euganei-Berici” e “del Grappa” D.O.P.
 - Mortadella Bologna IGP
 - Salamini Italiani alla Cacciatora DOP
 - Zampone di Modena IGP
 - Cotechino di Modena IGP
 - Riso del Delta del Po IGP
 - Marroni del Monfenera IGP
 - Insalata di Lusia IGP
 - Marrone di Combai IGP
 - Aglio Bianco Polesano DOP
3. I prodotti a specialità tradizionale garantita (ai sensi del regolamento CE n. 509/2006):
 - Mozzarella STG
4. Vini a denominazione d’origine per i quali il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali abbia incaricato un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 48 del Regolamento CE n. 479/2008 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:
 - Bardolino, Bardolino superiore,
 - Bianco di Custoza,
 - Valpolicella,
 - Soave, Recioto di Soave, Soave superiore,
 - Colli Euganei,
 - Conegliano-Valdobbiadene

- Lugana
- Vini del Piave o Piave
- Lison Pramaggiore
- Monti Lessini o Lessini
- Terradeiforti Valdadige
- Merlara
- Vicenza
- Corti Benedettine del Padovano
- Bagnoli
- Colli Berici
- Prosecco
- Colli di Conegliano
- Arcole
- Gambellara
- Garda
- Montello
- Piave
- Lessini Durello
- Lison Pramaggiore
- Breganze
- Valdadige
- Colli Asolani
- S. Martino della Battaglia

5. I prodotti a Marchio Regionale Qualità Verificata (Legge Regionale n.12/2001 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e successive modifiche ed integrazioni), ai sensi della Decisione della Commissione Europea di compatibilità con il mercato comune: aiuto di Stato n. 423/2001 – Italia Veneto, per i quali sono stati già approvati dalla Giunta Regionale i disciplinari per i seguenti prodotti:

- Prodotti ortofrutticoli, la specificità dei quali è riconducibile al metodo di produzione integrata e alle tecniche di difesa integrata: mele, pere, noce, actinidia, pesche e nettarine, melone, albicocca, ciliegio, susino, aglio, asparago, carota, cavoli, cetriolo, cipolle, patate, pomodoro da mensa, pomodoro da industria, peperone, cocomero, fragola, indivia e scarola, lattuga, melanzana, radicchio, zucchini, colture orticole IV gamma, funghi coltivati (Pleurotus, Pioppino, Prataioli).